

DA START-UP INNOVATIVA A PMI INNOVATIVA

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato le principali misure già previste a beneficio delle start-up innovative a una platea di imprese molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che presentano una forte componente innovativa, indipendentemente dalla data di costituzione, dalla formulazione dell'oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Le motivazioni del passaggio a PMI innovativa

Le motivazioni principali alla base del passaggio dallo status di start-up innovativa a quello di PMI innovativa sono le seguenti:

- Il superamento di 5 milioni di euro di valore della produzione;
- La possibilità di distribuire utili;
- Il decorso dei primi 5 anni dall'inizio dell'attività.

Alle start-up che, pur avendo perso uno o più requisiti necessari per la permanenza nel registro speciale delle start-up innovative, mantengono i requisiti per iscriversi alla sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative è concesso il mantenimento delle principali agevolazioni previste per le start-up innovative.

I vantaggi delle PMI Innovative

I VANTAGGI PER LA SOCIETA'	
Disciplina societaria delle S.r.l. più vicina alle S.p.A.	E' consentita la creazione di categorie di quote e l'emissione di strumenti finanziari partecipativi
Proroga del termine per la copertura perdite	Proroga di un anno per il ripianamento delle perdite in caso di riduzione del capitale di oltre 1/3
Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo	Nessuna penalizzazione fiscale in caso di perdite fiscali sistematiche o in caso di ricavi "non congrui"
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale	Possibilità di remunerazione con stock option e work for equity che non rientrano nel reddito imponibile del percettore
Equity Crowdfunding	Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati
Accesso al fondo di garanzia per le PMI	Accesso semplificato al fondo di garanzia per le PMI, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti
Credito d'imposta R&S	Credito d'imposta del 50% sugli investimenti incrementali fino al 2020

I VANTAGGI PER GLI INVESTITORI

Distribuzione dividendi	Le PMI Innovative, al contrario delle start-up, hanno la possibilità di distribuire utili
Incentivi per le <u>persone fisiche</u> che investono in PMI Innovative	Detrazione IRPEF del 30% dell'investimento (investimento massimo agevolabile 1 milione di euro)
Incentivi per le <u>persone giuridiche</u> che investono in PMI Innovative	Deduzione IRES del 30% dell'investimento (investimento massimo agevolabile 1,8 milioni di euro)

I requisiti per l'iscrizione al registro speciale delle PMI innovative

L'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative è concessa alle Piccole e Medie Imprese, così come definite dalla raccomandazione 361/2003 della Commissione Europea, che presentano i seguenti requisiti:

- numero di occupati inferiore a 250;
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
- sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- hanno sede principale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali;
- le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;

- possiedono almeno due dei tre seguenti requisiti:

- 1)** volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% del maggiore tra fatturato e costi della produzione;
- 2)** impiego di personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori oppure almeno 1/3 in possesso di laurea magistrale);
- 3)** titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un brevetto o titolarità di un software registrato.

Il requisito della certificazione del bilancio

La certificazione del bilancio rappresenta un requisito fondamentale per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative e accedere alle agevolazioni ad esse riservate. La relazione di revisione del bilancio deve essere emessa da un revisore legale o da una società di revisione iscritta al registro revisori legali, quale Rewind S.r.l. È opportuno distinguere tra la certificazione del bilancio in sede di prima iscrizione alla sezione speciale e la certificazione necessaria per le annualità successive:

- In sede di prima iscrizione: la certificazione del bilancio può essere successiva all'approvazione dello stesso e depositata successivamente al registro delle imprese, contestualmente alla domanda di iscrizione alla sezione speciale riservata alle PMI innovative. In tale eventualità si parla di revisione volontaria del bilancio e il relativo mandato può essere conferito dagli amministratori, invece che dall'Assemblea dei Soci, con durata annuale;
- per le annualità successive: la certificazione del bilancio deve essere depositata contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio, pena la cancellazione dalla sezione speciale riservata alle PMI innovative e la decadenza delle agevolazioni. In tal caso si parla di revisione legale, che soggiace alle regole dettate dal D. Lgs. 39/2010, e l'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci con durata triennale, salvo decadenza dell'obbligo di certificazione derivante dall'uscita dalla sezione speciale riservata alle PMI innovative.